



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
Ufficio Rapporti Internazionali**

Oggetto: Requisitoria del Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 703/4° comma c.p.p., sulla domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di :  
residente  
con domicilio eletto per le notifiche presso lo studio del difensore di fiducia

**Alla Corte di Appello. Sede.**

Il Procuratore Generale dr. Filippo Di Benedetto – sost. –

Esaminati gli atti relativi alla domanda di estradizione, pervenuta a questa Procura Generale in data 11.02.2022, presentata dalla Repubblica di Turchia sulla base di un ordine di arresto n. 2010/2-35 – 2010/2-36 Ilam emesso il 16.01.2012 e sulla base di un ordine di arresto n. 2010/2-237 Ilam emesso il 12.08.2015 dalla Procura Generale della Repubblica di Nigde ( Turchia ) per i reati di furto di bestiame, danneggiamento della proprietà privata e violazione dell'immunità dell'alloggio in violazione degli articoli 142/2-g, 61, 151/1, 52, 116/1, 116/4, 119/1-c del codice penale turco;

Ritenuto che:

- i rapporti in materia di estradizione tra Italia e Turchia sono disciplinati dalla Convenzione Europea firmata a Parigi il 13.12.1957, come integrata e modificata dal Secondo, Terzo e Quarto Protocollo Addizionale rispettivamente sottoscritti il 17.03.1978, il 10.11.2020 e il 20.09.2012;
- la persona da estradare è stata interrogata, su delega di questa Procura Generale ai sensi dell'art. 703/2° comma c.p.p., in data 21.02.2022 dal Comando Stazione Carabinieri di ed ha dichiarato, previa informazione sulle relative conseguenze, di non acconsentire alla richiesta estradizione, di non rinunciare al principio di specialità di cui all'art. 699 c.p.p. e di rivestire in Italia lo status di rifugiato, allegando copia del relativo provvedimento emesso in data 15.01.2010 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura di ;
- che i reati per i quali viene richiesta la estradizione sono previsti come reati anche nel nostro ordinamento italiano, rispettivamente ai sensi degli art. 624 e 625 n. 8 c.p., dall'art. 635 c.p. e dall'art. 614 c.p.;
- che la persona da estradare non è sottoposta per il medesimo fatto a procedimento penale nel territorio italiano;
- che sussistono tuttavia condizioni ostative previste dalla sopra citata Convenzione Europea firmata a Parigi il 13.12.1957 e dall'art. 705/2° comma lettere a) e c) c.p.p.;
- in particolare sussiste la condizione ostativa prevista dall'art. 10 della sopra citata Convenzione posto che i reati per i quali viene richiesta la estradizione risultano

- prescritti per l'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 157 c.p. ( prescrizione massima per tutti tali reati pari a 7 anni e 6 mesi ), in quanto commessi in data 17.07.2006;
- sussiste inoltre la causa ostativa prevista dall'art. 3 della sopra citata Convenzione nonché dall'art. 705/2° comma lettera c) c.p.p. in quanto l'accertato status di rifugiato comporta che vi siano seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire l'estradando per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, e che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti;
  - sussiste inoltre la causa ostativa prevista dall'art. 705/2° comma lettera a) e c) c.p.p. rilevato che in Turchia sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonché il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International" ( cfr Cassazione Penale Sez. 6, Sent. n. 54467 del 15/11/2016 e Cassazione Penale Sez. 6, Sent. n. 26742 del 20/04/2021 );

Osservato che, nel trasmettere la domanda di estradizione, il Ministro della Giustizia non ha richiesto, ai sensi dell'art. 714/1° comma c.p.p., l'applicazione provvisoria, ai fini estradizionali, della misura della custodia cautelare in carcere a carico dell'estradando;

Ritenuto che in definitiva la richiesta di estradizione NON può essere accolta;

#### CHIEDE

che la Corte d'Appello di Firenze:

- dichiarare NON sussistenti le condizioni per l'extradizione di \_\_\_\_\_ ;

Firenze, il 08.03.2022

Il Procuratore Generale  
dr. Filippo Di Benedetto- sost.